



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: Grande Filomena nata a Zungoli il 21/05/1953 matr. n. 20408 c. f. GRNFMN53E61M203N ; Salerno Maria Pia nata a Lioni il 30/11/1956 matr. 9027 c. f. SLRMRP56S70E605H; Chiuccariello Raffaella nata a Montefalcone il 14/07/1941 matr.8465 c.f. CHCRFL41L54F491F; De Risi Emilia nata a Saviano il 17/08/1942 matr. 8564 c. f. DRSMLE42M57I469V; Iscaro Antonina nata a Chiancheil 18/05/1947 matr.8759 c. f. SCRNNN47E58C606T; De Simone Anna nata a Mirabella Eclano (AV) il 06/12/1949 matr. 8573 c. f. DSMNNA49T46F230L; Faija Chiarina nata a Torella dei Lombardi (AV) il 08/06/1948 matr. 8644 c. f. FJACRN48H48L214Z;

Avvocato : Varriale Paolo

Oggetto della spesa: indennità di rischio e disagio, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:



Con nota prot .n. 716657 del 28/10/2014 l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 224/14 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro depositata il 12/03/2014 e notificata in forma esecutiva il 08/09/2014.

Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore delle ricorrenti della indennità di rischio e disagio (**Grande Filomena** € 10.464,44, **Salerno Maria Pia** € 9.888,43, **Chiuccariello Raffaella** € 5.580,82, **De Risi Emilia** € 5.443,61, **Iscaro Antonina** € 8.905,68, **De Simone Anna** € 6.842,58, **Faija Chiarina** € 6.842,58) oltre interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36, legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Previo compensazione delle spese di lite nella misura di ½, il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore delle istanti, della restante parte, liquidata in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Varriale Paolo.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 745025 del 06/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 153038 del 05/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 224/14 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro depositata il 12/03/2014 e notificata in forma esecutiva il 08/09/2014

TOTALE DEBITO

€ 88.026,21

Sig.ra Grande Filomena matr.

- Somma a titolo di indennità di rischio e disagio € 10.464,44
- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) € 332,72
- Interessi legali maturati al 26/06/2015 € 1.382,77

- Oneri Riflessi a carico dell'Amministrazione € 3.389,70
- 15.569,63**

Sig.ra Salerno Maria matr. 9027

- Somma a titolo di indennità di rischio e disagio € 9.888,43
- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) € 314,40

Scheda debiti fuori bilancio Grande + 6 + Avv.

pag. 2 di 4



• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	1.306,62
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>3.203,20</u>
		14.712,65

Sig.ra **Cucchiariello** Raffaella matr. 8465

• Somma a titolo di indennità di rischio e disagio	€.	5.580,82
• Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94)	€.	177,87
• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	862,61
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>1.807,78</u>
		8.429,08

Sig.ra **De Risi** Emilia matr. 8564

• Somma a titolo di indennità di rischio e disagio	€.	5.443,61
• Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94)	€.	176,65
• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	785,53
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>1.763,40</u>
		8.169,19

Sig.ra **Iscaro** Antonina matr. 8759

• Somma a titolo di indennità di rischio e disagio	€.	8.905,68
• Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94)	€.	283,17
• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	1.176,83
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>2.884,85</u>
		13.250,53

Sig.ra **De Simone** Anna matr. 8573

• Somma a titolo di indennità di rischio e disagio	€.	6.842,58
• Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94)	€.	213,49
• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	887,24
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>2.216,60</u>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

10.159,91

Sig.ra **Faija** Chiarina matr. 8644

• Somma a titolo di indennità di rischio e disagio	€.	8.487,44
• Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94)	€	269,87
• Interessi legali maturati al 26/06/2015	€.	1.121,54
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	<u>2.749,45</u>
		12.628,30

Competenze spese legali Avv. Varriale Paolo €.

5.106,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 716657 del 28/10/2014 dell' A.G.C. Avvocatura;
- sentenza 224/14 del Tribunale di Avellino depositata il 12/03/2014
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.,
Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

596



28/10
GP

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"

60 01 00 01

CC 4353/11

Trasmissione sentenza n. 224/14 resa dal Tribunale di Avellino- sezione Lavoro nei confronti di Grande Filomena + altri

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0716657 28/10/2014 10,38
Mitt. A.G.C. 4 Avvocatura

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll
Classifica: 4.1.1.



29 OTT. 2014

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Avellino -sezione Lavoro, precisando che è stata notificata una copia per ciascuna parte con la formula esecutiva, oltre una copia ad istanza dell'avvocato quale attributario delle spese legali.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evirare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DI STAFF

Avv. Fabrizio Niceforo

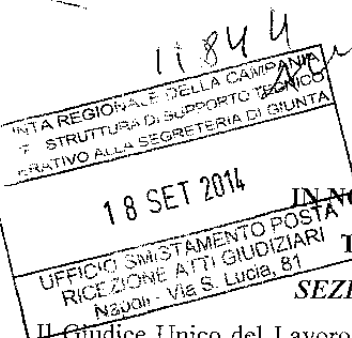
Avv. Maria Filomena Luongo ad 0817963768

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963767 - Fax 081.7963766

CC4353/11

COPIA

sent. 22/9/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA



Il Giudice Unico del Lavoro - dott.ssa MONICA d'AGOSTINO - all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 92\2011 del Ruolo Gen. affari LAVORO (cui risultano riunite le cause n. 93\2011, 94\2011, 95\2011, 96\2011, 97\2011 e 98\2011 R.G.L.)

tra

GRANDE FILOMENA, SALERNO MARIA PIA, CHIUCCARIELLO RAFFAELA, DE RISI EMILIA, ISCARO ANTONINA, DE SIMONE ANNA, FAIJA CHIARINA rappresentate e difese, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. PAOLO VARRIALE

RICORRENTI

e

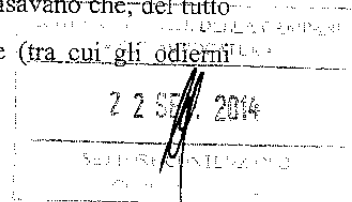
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. **MARIA FILOMENA LUONGO**

40938

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, depositati il 14.1.2011, successivamente riuniti, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le istanti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della convenuta, distaccati presso altri enti, indicati nei rispettivi ricorsi, esponevano che in data 9.10.2001 era stato siglato il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta della Regione Campania, in attuazione dell'art 15 del CCNL del personale del comparto regioni e delle autonomie locali dell'1.4.1999, e tale fonte contrattuale collettiva aveva introdotto per la prima volta un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quale quella di rischio e di disagio e precisavano che, del tutto illegittimamente, tali benefici non erano stati riconosciuti al personale (tra cui gli odierni ricorrenti) assegnato presso altri enti.



Tanto esposto in punto di fatto e dedotta la illegittimità del comportamento dator' adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa dichiarazione della nullità degli artt. 2, comma 3 del CCDI del 9.10.2001e 2, comma 2 del CCDI del 12.7.2004, in quanto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 45 e 40 del d.lgs. 165/2001 nonché con l'art.3, comma 3 della L.R. 57/85, la condanna della Regione Campania al pagamento in proprio favore delle somme indicate nei rispettivi atti, a titolo di salario accessorio collegato alla produttività collettiva, nonché per le indennità di rischio e disagio, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale evidenziava la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 comma 1 c.p.c..

I ricorsi sono solo parzialmente fondati e devono essere accolti nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

La domanda attorea postula il riconoscimento, previa disapplicazione della contrattazione collettiva decentrata, del diritto dei dipendenti regionali distaccati a percepire il cd. salario accessorio.

Osserva al riguardo il decidente, che non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti.

Ed invero, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del dlgs n. 165/2001 "il trattamento minimo accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva".

Con questa espressione il legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione; sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti.

Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o integrativa. Rimane, invece, nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

Ebbene, nella ipotesi al vaglio, i ricorrenti, dopo aver richiamato la disciplina della contrattazione collettiva, richiedono la corresponsione delle indennità legate alla produttività collettiva facenti parte del cd. salario accessorio, senza nulla dedurre in merito alla loro

pa... e alla produttività di settore ed individuale, sostenendo che le suddette indennità spetterebbero "indipendentemente dal grado di produttività".

La tesi attorea non può essere condivisa.

Invero, il predetto salario accessorio, infatti, non è erogato indiscriminatamente a tutto il personale della Giunta Regionale, ma le singole voci previste sono riconosciute, di volta in volta, allorché sussistano i presupposti previsti dalla normativa contrattuale.

In particolare, alla stregua dell'art 37 del CCNL del 22.1.2004 di cui il CCDI costituisce applicazione esecutiva, non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati: l'attribuzione di tale genere di compensi infatti, è strettamente correlata al conseguimento dell'effettivo incremento della produttività ed al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, come risultato aggiunto apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

In tal modo l'erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati effettuato dal dirigente responsabile della struttura organizzativa in cui si presta servizio, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

Lo stesso è a dirsi della produttività di settore ed individuale ex artt. 10 e 11 del CCDI del 9.10.2001.

Tali compensi, possono essere riconosciuti solo al singolo dipendente impegnato nell'innalzamento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività del settore in cui presta servizio.

In tal senso va letto anche l'art 45 del d. lgs 165/2001 laddove si afferma che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.... i contratti collettivi definiscono secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti accessori collegati:

- a) alla produttività individuale;
- b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute."

Nella specie, i ricorrenti nulla deducono in ordine ai requisiti di cui innanzi, omettendo qualunque allegazione in relazione ad una loro partecipazione alla realizzazione di progetti per l'incremento di produttività.

Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.

A conclusione diversa deve pervenirsi in relazione alla domanda relativa alle indennità di rischio e di disagio.

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio *"per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale"*.

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità, è compreso quello addetto al computer alla videoscrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio *"per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C."* Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. attestati di servizio dei ricorrenti) emerge che quotidianamente gli istanti, "nello svolgimento dei carichi di lavoro assegnati" utilizzano il personal computer e/o la fotocopiatrice".

Tale risultanza probatoria non può essere confutata dalla generica deduzione, peraltro sfornita di prova, formulata dalla Regione, la quale ha sostenuto la utilizzazione di tali strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco.

Infine, deve ritenersi infondata la tesi della resistente nella parte in cui afferma che il trattamento economico accessorio dei dipendenti distaccati sarebbe a carico dell'ente "utilizzatore".

Tale affermazione risulta confutata dal tenore dell'art. 19 comma 2° del CCNL 22.1.2004 che prevede che gli oneri relativi al trattamento economico anche accessorio del personale distaccato restano a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, i ricorsi devono essere accolti limitatamente a tali ultime rivendicazioni.

Quanto alla quantificazione del dovuto, può farsi utile riferimento ai conteggi elaborati dagli istanti da intendersi qui integralmente richiamati, la cui impostazione metodologica e i cui dati contabili di riferimento non sono contestati nella loro individuazione, ed agli attestati di servizio prodotti in atti dai ricorrenti.

Gli importi dovuti devono intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

aa 1763111

Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite devono esser compensate nella misura di ½, mentre, per la restante parte, sono a carico dell'ente soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

1. in parziale accoglimento dei ricorsi, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di :

GRANDE FILOMENA euro 10.464,44;

SALERNO MARIAPIA euro 9.888,43;

CHIUCCARIELLO RAFFAELA euro 5580,82;

DE RISI EMILA euro 5443,61;

ISCARO ANTONINA euro 8905,68

DE SIMONE ANNA euro 6842,58

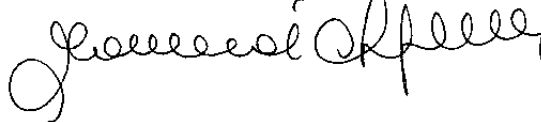
FAIJA CHIARINA euro 8487,44 al lordo delle ritenute di legge, per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;

2. previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle istanti, della restante parte, liquidata in € 3500,00 per compensi , oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatorio, avv. Paolo Varriale.

Così deciso in Avellino il 12.3.2014

IL CANCELLIERE
Giuseppe FEROLA

Il Giudice Unico del Lavoro



DEPOSITO
12 MAR 2014
CANCELLIERE
Giuseppe Ferola

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

una danno a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
in tutti gli spazi di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di carni assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

La presente copia conforme all'originale si rilascia in forma esecutiva

a richiesta dall'Avv VARRIALE P. CON ATTRIBUZIONE

Avellino - 7 MAG. 2014

Il CANCELLIERE
Il Direttore Amministrativo
della Camera Bruno

FSO

E autentica

- 7 MAG. 2014

Avellino

Il CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo
della Camera Bruno



Ad istanza del sottoscritto procuratore si notifici a:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in 80121 NAPOLI alla Via Santa Lucia n. 81.

UNIONE
IS UNITE
dell'impero
del impero

18521 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 224/2014
Dipp.Grande Filomena ed altri
AvvocatoPalo Varriale

Diritti e onorari			3.500,00
spese generali	15,00%	3.500,00	<u>525,00</u>
			4.025,00
CPA	4%	4.025,00	<u>161,00</u>
			4.186,00
IVA	22%	4.186,00	920,92
TOTALE FATTURA			5.106,92
RITENUTA	20%	4.025,00	805,00
NETTO A PAGARE			4.301,92